



COMUNE DI SANT' ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 – P. IVA: 00347890832
E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it – pmsantalessios@alice.it
Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

ORDINANZA N. 11

del 08/05/2024

Oggetto : Prevenzione incendi anno 2024

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva, a causa delle alte temperature comporta un alto rischio d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati , con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica e danno alle cose e all'ambiente;

Considerato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

Visto il D.Leg.vo 02 Gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile);

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale del 06/04/1996 n. 16 , "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela delle vegetazione

Vista la Legge Regionale del 31/08/1998 n. 14" Norme in materia di Protezione Civile "

Visto l'art. 50 del il D. Leg.vo n° 267 del 18/08/2000 che demanda ai Sindaci l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.Leg.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art 255 del D. Leg.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Visto il D.Leg.vo 3 Dicembre 2010, n. 205 che modifica il D. Leg.vo 3 Aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il principale compito di tutelare l'ambiente e la salute pubblica;

Vista la Circolare del 14 Gennaio 2008 emessa da Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

Vista la circolare della Prefettura di Messina prot. n. 32336 del 27/03/2024 avente per oggetto:

" Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024- Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi , in zone di interfaccia urbano rurale ";

Vista la L.R. 16 Gennaio 2024 n. 1 recante *" Legge di stabilità regionale 2024-2026, art. 15: rafforzamento delle misure antincendio ;*

Vista la circolare n. 34283 del 10/04/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale , circolare attuativa di cui all'art. 2 del D.A.n. 26/GAB del 02/04/2024, della L.R. 16 Gennaio 2024 n. 1 recante *" Legge di stabilità regionale 2024-2026, art. 15: rafforzamento delle misure antincendio ;*

Visto il piano di protezione civile aggiornato di questo Comune approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2018;

Visto l'art. 29 del D.leg.vo 30 Aprile 1992 , n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visti gli art. 423,423 bis ,424,425,449 e 650 del Codice Penale.

Vista la Legge 24 Novembre 1991 n. 689;

ORDINA

Art. 1

Dal 15 Maggio 2024 fino al 31 Ottobre 2024 , in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale è vietato:

- di accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 Maggio .

Art.3

In caso di inosservanza da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi, specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto , che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi ,sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere d'ufficio , realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati , addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari dei fondi.

Inoltre i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che , a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Art. 4

La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca in genere presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno e/o all'esterno dei centri urbani, dovranno essere completamente eliminati e/o smaltiti. Resta inteso che lo smaltimento in loco è assolutamente vietato nelle aree urbane.

Art.5

Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dagli art. 423,423 bis , 424,425, 449 e 650 del Codice Penale i trasgressori del presente provvedimento saranno puniti con le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art.29 del D. Leg.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni da € 173,00 a 694,00. Se il pagamento viene effettuato entro 5 gg si ha la riduzione del 30% pari a € 121,10;
- 2) Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267 , secondo le modalità previste dalla legge 689/1991;
- 3) Qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 Legge Regionale 6 aprile 1996, n.16.
- 4) Nel caso di procurato incendio, a seguito di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò dello stesso, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. (Legge quadro in materia di incendi boschivi)

AVVERTE

che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'articolo 10 della legge n.353/2000(legge quadro in materia di incendi boschivi) .Nello specifico in tali zone :

a) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;

b) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

c) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti impostazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

INVITA

I cittadini di prestare la propria collaborazione in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche e, a chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica, a darne comunicazione immediata ai seguenti Enti competenti :

- **Corpo Forestale numero chiamate d'emergenza 1515.**
- **Comando Corpo Forestale sez distaccata di Savoca tel . 0942 761080.**
- **Vigili del Fuoco numero chiamate d'emergenza 115.**
- **Polizia Municipale di S.Alessio Siculo nonché Ufficio di Protezione Civile tel. 0942 756947.**
- **Polizia di Stato tel. 113.**
- **Carabinieri tel. 112.**

Il Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33;
- 2) La trasmissione del presente provvedimento :
 - Alla Prefettura di Messina;
 - Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo ;
 - Al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ;
 - All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
 - Al Comando del Corpo Forestale di Messina - distaccamento di Savoca;
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
 - Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Letojanni,
 - Alla Città Metropolitana di Messina;
 - Al Comando Stazione carabinieri di Sant'Alessio Siculo ;
 - al Comando Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale li 08/05/2024



IL SINDACO
(Dott. Domenico Aliberti)